PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

# Art. 7

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sara' inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 500 milioni per il periodo dal 1971 al 1980 e di lire 500 milioni per il periodo dal 1972 al 1981. Le somme non impegnate nei singoli anni potranno esserlo negli anni successivi. Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni.

Versione in vigore dal 17 agosto 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
| Estremi | Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1971 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-per-favorire-nuovi-investimenti-nei-settori/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it